



DELIBERAZIONE N° 21 DEL 28/04/2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno 28 (**ventotto**) del mese di **Aprile** alle ore **17:52** (orario di convocazione: 17:30), nella SEDE COMUNALE sala delle adunanze consiliari del Comune di San Miniato, si è riunito il Consiglio Comunale in **seduta pubblica**, ai sensi dell'art. 36 del vigente Statuto Comunale e dell'art. 37 del vigente "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale", in modalità mista (telematica e in presenza) ai sensi del vigente "Regolamento per lo svolgimento in audio-videoconferenza delle sedute degli organi collegiali: Consiglio Comunale, Giunta Comunale, Commissioni Consiliari Permanenti e Conferenza dei Capigruppo" approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.04.2022, per deliberare sulle proposte di cui all'avviso di convocazione del 18.04.2023 prot. n. 16047, integrato il 27.04.2023 prot. n. 17246, recapitato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 37 del "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale".

Risultano presenti sul punto in argomento i seguenti componenti dell'Assemblea:

	Cognome e Nome	Ruolo	Presente	Assente
1	GIGLIOLI SIMONE	Sindaco	P in sede	
2	GRECO MARCO	Consigliere	P in sede	
3	GASPARRI VITTORIO	Presidente del Consiglio	P in sede	
4	SPADONI ALESSIO	Consigliere	P da remoto	
5	FIASCHI MICHELE	Consigliere	P in sede	
6	FALASCHI ILENIA	Consigliere	P da remoto	
7	PROVVEDI ERIKA	Consigliere		AG
8	ALESSI LUCIA	Consigliere	P in sede	
9	MOSCILLO MOIRA	Consigliere	P in sede	
10	PIZZA LUCIO	Consigliere	P da remoto	
11	MORI CRISTIANO	Consigliere	P in sede	
12	ALTINI MICHELE	Vice Presidente del Consiglio		AG
13	CALVETTI MARIA BEATRICE	Consigliere		AG
14	FERRARO ROBERTO	Consigliere	P in sede	
15	GREGORINI FEDERICO	Consigliere	P in sede	
16	GUAZZINI MANOLA	Consigliere	P in sede	
17	SQUICCIARINI MATTEO	Consigliere	P in sede	

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, presente in sede.



Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali Sig.ri: FATTORI MARZIA, ARZILLI LOREDANO, MONTANELLI ELISA. Gli Assessori Montanelli Elisa, Arzilli Loredano e Fattori Marzia sono presenti in sede; l'Assessore Profeti Giulia è assente.

Presiede il Presidente Consiglio Vittorio Gasparri.

Svolgono funzione di scrutatori i Signori Consiglieri: FIASCHI MICHELE, MOSCILLO MOIRA, GREGORINI FEDERICO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Ricordato che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale alla definizione delle scadenze del tributo così come alla determinazione delle tariffe ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 683, *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Ricordato che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *"il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva"*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *"chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria"*;
- stabilisce, al comma 660, che *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;
- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;



- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato, alla data del 31.12.2013, il servizio di gestione dei rifiuti;

Dato atto che:

- ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- con deliberazione 443/2019/R/rif, ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;
- che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

Visto il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, ad oggetto "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", il quale nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato sostanziali modifiche al D. Lgs. n. 152/2006, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Considerato che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;



- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra *domestiche* e *non domestiche*;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;
- che le tariffe sono articolate in:
 - tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
 - tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Atteso che, ai sensi del vigente Regolamento TARI per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa relativa alle stesse, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe, fino ad un massimo del 10%;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), oggetto di modifica, approvato da questo Organo in data odierna con precedente deliberazione n. 20, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamato il Piano finanziario del servizio di igiene urbana 2022-2025, validato, in applicazione del MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, dal Direttore Generale dell'ATO Toscana Costa, con determinazione n. 70 del 18.05.2022, di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 30 del 30.05.2022 e dato atto che esso conserva validità per il biennio 2022-2023;

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 63% del costo complessivo ed il restante 37% alle utenze non domestiche;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, sono evidenziate nella documentazione allegata, di seguito indicata:

- **allegato 1** "tariffe utenze domestiche"
- **allegato 2** "tariffe utenze non domestiche"

Precisato che la documentazione allegata, sopra richiamata, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato il Regolamento TARI, in cui tra l'altro è disciplinata la scadenza di versamento della tassa, facendo salva la possibilità dell'Ente di deliberare annualmente scadenze diverse nell'ambito della delibera di approvazione delle tariffe;



Precisato che non sussistono motivazioni per apportare modifiche alle scadenze già disciplinate dal Regolamento e che pertanto restano confermate le seguenti scadenze ordinarie di pagamento TARI anno 2023:

- 1^ rata acconto – 2 maggio 2023;
- 2^ rata acconto – 31 maggio 2023;
- 3^ rata acconto – 30 ottobre 2023;
- rata a saldo - 31 dicembre 2023;

Richiamato l'articolo 3, comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito in legge 15/2022, che così dispone: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

Vista la proposta di variazione al bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 in approvazione durante la presente seduta del Consiglio Comunale, con la quale gli stanziamenti di bilancio vengono allineati a quanto deliberato nell'ambito della presente deliberazione;

Ricordato il Decreto Legge 201/2011, art.13, che ai commi seguenti dispone:

- comma 15. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.";
- comma 15-bis. "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.";
- comma 15-ter. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la



delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione Economico Finanziario, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale **(allegato B)**;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore "Programmazione e Risorse Finanziarie", che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(allegato A)**;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Permanente "Finanze, bilancio e programmazione" in data 21.04.2023;

Dato atto che la discussione del presente argomento è stata svolta congiuntamente con quella relativa all'argomento "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI). Approvazione modifiche", iscritto al punto precedente dell'avviso di convocazione della seduta odierna e approvato con DC n. 20, dichiarata immediatamente eseguibile;

Preso atto che il Consigliere Alessio Spadoni comunica di non poter utilizzare la piattaforma elettronica per problemi tecnici sul suo dispositivo e pertanto esprimerà il proprio voto a voce;

Esito voto espresso in forma palese dai n. 14 componenti del Consiglio in presenza e da remoto, riscontrato con l'ausilio degli scrutatori nominati:

- esito voto elettronico: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Roberto Ferraro, Federico Gregorini, Manola Guazzini e Matteo Squicciarini), come da scheda allegata **(allegato C)**;

- esito voto non elettronico: voti favorevoli n. 1 (Alessio Spadoni);

- totale: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Roberto Ferraro, Federico Gregorini, Manola Guazzini e Matteo Squicciarini).

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

1. Di approvare la ripartizione del costo del servizio tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND) nella misura del 63% (UD) e del 37% (UND).



2. Di approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli atti **1** e **2**, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare le tariffe relative alle Utenze Domestiche (UD) e alle Utenze Non Domestiche (UND) come riportato rispettivamente negli **allegati 1** e **2** del presente atto.
4. Di approvare la documentazione allegata alla presente deliberazione quali parti integrante e sostanziale.
5. Di dare atto che le tariffe UD e UND approvate nell'ambito del presente provvedimento, congiuntamente ad € 1.100.000,00 dell'avanzo vincolato TARI anno 2022 consentono di provvedere alla copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana di cui al PEF validato con determina del Direttore Generale dell'ATO Toscana Costa, n. 70 del 18.05.2022, per l'annualità 2023.
6. Di precisare che le tariffe qui approvate hanno efficacia dalla pubblicazione sul sito del MEF ed effetti dal 1° gennaio 2023, in quanto approvate entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, stabiliti dal legislatore, e pubblicate sul MEF entro i termini di seguito indicati.
7. Di precisare che la presente delibera, in virtù dell'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, sarà trasmessa, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2023. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
8. Di incaricare la responsabile dei Servizi Tributarî dell'Ente, ad approvazione avvenuta del presente atto, di:
 - trasmettere telematicamente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione;
 - trasmettere copia della presente deliberazione, completa di allegati, ai fini della corretta applicazione del tributo, alla società ABACO SPA in qualità di concessionario della riscossione dell'entrata TARI, sia in fase ordinaria che coattiva;
 - inviare copia della presente deliberazione ad ATO Toscana Costa, come richiesto dal medesimo soggetto con mail del 5 aprile 2023.
9. Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il parere dei revisori dei Conti rilasciato ai sensi della lettera b) n. 7 del comma 1 dell'art. 239 del d. Lgs. n. 267/2000 (**allegato B**).
10. Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (**allegato A**).



Indi il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

Preso atto che il Consigliere Alessio Spadoni comunica nuovamente di non poter utilizzare la piattaforma elettronica per problemi tecnici sul suo dispositivo e pertanto esprimerà il proprio voto a voce;

con successiva separata votazione che ha il seguente esito:

Esito voto espresso in forma palese dai n. 14 componenti del Consiglio in presenza e da remoto, riscontrato con l'ausilio degli scrutatori nominati:

- esito voto elettronico: voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 4 (Roberto Ferraro, Federico Gregorini, Manola Guazzini e Matteo Squicciarini), come da scheda allegata (**allegato D**);
- esito voto non elettronico: voti favorevoli n. 1 (Alessio Spadoni);
- totale: favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Roberto Ferraro, Federico Gregorini, Manola Guazzini e Matteo Squicciarini).

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Consiglio
Vittorio Gasparri

Il Segretario Generale
Danilo D'Aco

(atto sottoscritto digitalmente)



Comune di
San Miniato

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 35 DEL 18/04/2023

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO
OGGETTO: 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

18/04/2023

Il Responsabile
GUERRIERI SANDRA / InfoCamere
S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



Comune di
San Miniato

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 35 DEL 18/04/2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

18/04/2023

Il Responsabile
GUERRIERI SANDRA / InfoCamere
S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI SAN MINIATO
Provincia di Pisa
Collegio dei Revisori Contabili
(art. 239 T.U.E.L.)

Il Collegio dei Revisori, composto dai Sigg.:

Dott. Antonio Martini in qualità di Presidente
Dott. Francesco Carpano in qualità di componente
Dott. Daniele Quiriconi in qualità di componente

è chiamato ad esprimere il proprio parere riguardo alla PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 35 DEL 18/04/2023 avente ad oggetto la

DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2023

e pertanto,

avuto riguardo che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

rammentata la normativa primaria che stabilisce il presupposto oggettivo e il presupposto soggettivo del tributo;

preso atto che

- ai sensi del comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti debbono essere coperti integralmente dai proventi della tassa, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti, di realizzazione e di gestione delle discariche, sostenuti anche successivamente alla loro chiusura ed escludendo i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente;

- con deliberazione 443/2019/R/rif, ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, ad oggetto "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*", il quale nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato sostanziali modifiche al D. Lgs. n. 152/2006, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

esaminata la proposta di **DELIBERA** secondo la quale si intende

1. approvare la ripartizione del costo del servizio tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND) nella misura del 63% (UD) e del 37% (UND);
2. approvare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli atti 1 e 2, allegati alla Proposta;
3. approvare le tariffe relative alle Utenze Domestiche (UD) e alle Utenze Non Domestiche (UND) come riportato rispettivamente negli allegati 1 e 2, della Proposta;
4. dare atto che le tariffe UD e UND approvate nell'ambito della Proposta congiuntamente ad € 1.100.000,00 dell'avanzo vincolato TARI anno 2022 consentono di provvedere alla copertura integrale del costo del servizio di igiene urbana di cui al PEF validato con determina del Direttore Generale dell'ATO Toscana Costa, n. 70 del 18.05.2022, per l'annualità 2023;
5. precisare che le tariffe approvate hanno efficacia dalla pubblicazione sul sito del MEF ed effetti dal 1° gennaio 2023, in quanto approvate entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, stabiliti dal legislatore, e pubblicate sul MEF entro i termini previsti;

visti i **pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.**

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di Deliberazione Consiglio Comunale n. 35 e che verte sui criteri di determinazione della tariffa raccolta rifiuti.

Livorno, 21/4/2023

Il Presidente
Dott. Antonio Martini

I componenti
Dott. Francesco Carpano

Dott. Daniele Quiriconi

SAN MINIATO

allegato 1 - TARIFFE TARI ANNO 2023 : UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
<i>centro</i>											
Utenze con 1 componente	3.744	403.496,00	32,7%	107,8	0,86	1,00	0,71505 €	77,06	109,21412 €	109,21412 €	186,27582 €
Utenze con 2 componenti	3.146	389.958,00	27,5%	124,0	0,94	1,80	0,78156 €	96,88	196,58542 €	98,29271 €	293,46309 €
Utenze con 3 componenti	2.319	281.236,00	20,2%	121,3	1,02	2,05	0,84808 €	102,85	223,88895 €	74,62965 €	326,73961 €
Utenze con 4 componenti	1.676	213.657,00	14,6%	127,5	1,10	2,60	0,91460 €	116,59	283,95672 €	70,98918 €	400,54973 €
Utenze con 5 componenti	392	54.411,00	3,4%	138,8	1,17	2,90	0,97280 €	135,03	316,72096 €	63,34419 €	451,74877 €
Utenze con 6 o più componenti	177	26.995,00	1,5%	152,5	1,23	3,40	1,02268 €	155,97	371,32802 €	61,88800 €	527,30191 €
Abitazioni rurali	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	- €	-	- €	- €	- €
Garage, cantine, pertinenze e magazzini	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	- €	-	- €	-	- €
Totale	11.454	1.369.753,00	100%	119,6		<i>Media</i>	0,87580 €		<i>Media</i>	79,73	

SAN MINIATO

allegato 2 - TARIFFE TARI ANNO 2023 : UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc centro	Kd centro	QUOTA	QUOTA	TARIFFA
					FISSA Euro/m ² Quf*Kc	VARIABILE Euro/m ² Quv*Kd	TOTALE Euro/m ² QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	45	15.416,00	0,48	8,48	1,20908 €	2,24033 €	3,44941 €
2 Cinematografi e teatri	1	320,00	0,54	6,38	1,36022 €	1,68521 €	3,04542 €
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	512	113.433,00	0,60	7,10	1,51135 €	1,87686 €	3,38821 €
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	22	3.224,00	1,12	11,00	2,82119 €	2,90781 €	5,72900 €
5 Stabilimenti balneari	1	13,00	0,67	5,05	1,68768 €	1,33495 €	3,02262 €
6 Esposizioni, autosaloni	48	11.994,00	0,35	6,70	0,88162 €	1,77112 €	2,65274 €
7 Alberghi con ristorante	7	2.771,00	1,17	22,01	2,94714 €	5,81693 €	8,76407 €
8 Alberghi senza ristorante	47	10.017,00	0,96	16,47	2,41816 €	4,35378 €	6,77194 €
9 Case di cura e riposo	6	4.304,00	0,90	18,70	2,26703 €	4,94327 €	7,21030 €
10 Ospedali	5	7.718,00	0,83	17,25	2,09070 €	4,55997 €	6,65067 €
11 Uffici ed agenzie	545	60.024,00	0,99	20,33	2,49373 €	5,37283 €	7,86656 €
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	75	16.978,00	0,53	10,55	1,33503 €	2,78885 €	4,12388 €
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	106	12.657,00	1,13	16,89	2,84638 €	4,46480 €	7,31118 €
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	34	2.653,00	1,08	18,70	2,72043 €	4,94327 €	7,66370 €
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	12	1.036,00	1,03	11,60	2,59449 €	3,06641 €	5,66090 €
16 Banchi di mercato beni durevoli(*)	-	-	1,15	21,95	2,89676 €	5,80239 €	8,69915 €
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	107	6.893,00	1,45	15,28	3,65243 €	4,03921 €	7,69164 €
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	56	5.652,00	0,91	13,65	2,29222 €	3,60832 €	5,90054 €
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	38	5.169,00	0,98	17,37	2,46854 €	4,59169 €	7,06023 €
20 Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	0,16	8,53	0,40303 €	2,25487 €	2,65790 €
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	111	22.690,00	0,43	9,20	1,07054 €	2,43198 €	3,50252 €
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	55	6.769,00	1,85	80,00	4,66000 €	21,14768 €	25,80768 €
23 Mense, birrerie, amburgherie	18	1.149,00	1,95	59,70	4,91189 €	15,78146 €	20,69335 €
24 Bar, caffè, pasticceria	57	5.199,00	1,23	61,50	3,08568 €	16,25728 €	19,34296 €
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	51	7.667,00	1,47	32,33	3,70281 €	8,54498 €	12,24780 €
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	5	273,00	1,47	32,25	3,70281 €	8,52516 €	12,22797 €
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	13	598,00	2,40	104,20	6,04541 €	27,54485 €	33,59026 €
28 Ipermercati di generi misti	-	-	1,98	22,45	4,98746 €	5,93457 €	10,92203 €
29 Banchi di mercato generi alimentari(*)	-	-	2,49	83,00	6,27211 €	21,94072 €	28,21283 €
30 Discoteche, night club	1	1.172,00	0,81	14,80	2,04032 €	3,91232 €	5,95265 €
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	0,00	0,00	- €	- €	- €
Totale	1.978	325.789,00					